

NOTA INFORMATIVA
SINDACATI BANCARI – POLIZZA RC AMMANCHI DI CASSA
RC PERDITE PATRIMONIALI
RC PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI

(ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

*La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.*

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione SASA – società per azioni di diritto italiano del gruppo assicurativo FONDIARIA – SAI (iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 030).
Sede Legale in Milano: 20161 - Via Senigallia 18/2, tel. (+39) 02/64021
Direzione di Trieste: 34123 - Riva Tommaso Gulli 12, tel. (+39) 040/3190.111
Sito Internet: www.milass.it
E-mail: milass@milass.it

La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base al D.M. 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'ISVAP al n. 1.00010.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa (dati aggiornati a 04.2011)

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 1.411.262.296, con capitale sociale pari ad € 305.851.341 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 1.105.410.955.

L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 165,9%.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società www.milass.it

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società www.milass.it.

In caso di polizza in coassicurazione diretta ex art. 1911 del codice civile le informazioni sopra indicate relative alle compagnie coassicuratrici possono essere acquisite nei loro siti internet.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

GLOSSARIO

Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di assicurazione:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato:	la persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Società:	l'impresa assicuratrice;
Broker:	l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato l'incarico di Brokeraggio;

Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro:	il verificarsi del fatto, per il quale è prestata l'assicurazione, dal quale è derivato un danno;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Scoperto:	parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
Franchigia:	parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato;
Cose:	sia gli oggetti materiali che gli animali;
Ammanco di cassa	deficienze di cassa per contanti e/o valori riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti;
Perdite patrimoniali:	il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, di morte o di danneggiamenti a cose;

Il contratto viene offerto senza tacito rinnovo.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Sezione A – RC Ammanchi di cassa: Garantisce l'Assicurato la rifusione delle somme relative a deficienze di cassa riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti, secondo quanto indicato all'art. A.1. "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE B – RC Patrimoniale: Garantisce l'Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto sia tenuto a risarcire a Terzi per perdite patrimoniali cagionate in relazione allo svolgimento dell'attività professionale dichiarata, secondo quanto indicato all'art. B.1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE C – RC Ammanchi di cassa e RC Patrimoniale: Garantisce l'Assicurato sia per le fattispecie della Sezione A che per quella della Sezione B suddette.

SEZIONE D – RC Patrimoniale consulenti e quadri direttivi: Garantisce l'Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto sia tenuto a risarcire a Terzi e all'Istituto di Credito di appartenenza, per perdite patrimoniali cagionate in relazione allo svolgimento dell'attività professionale dichiarata, secondo quanto indicato all'art. D.1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: Le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione all'interno delle suddette Sezioni.

AVVERTENZA: Il Premio non è soggetto a regolazione.

AVVERTENZA: La garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 1901 del codice civile in caso di mancato pagamento del Premio.

AVVERTENZA: Alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati Limiti massimi di Indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile con o senza minimi in Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione all'interno delle suddette Sezioni e relative Condizioni Particolari e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della Polizza.

Esempio di Franchigia: danno pari ad Euro 500,00, Franchigia pari ad Euro 100,00, Indennizzo corrisposto pari ad Euro 400,00.

Esempio di Scoperto senza minimo: danno pari ad Euro 500,00, Scoperto 10%, Indennizzo corrisposto pari ad Euro 450,00.

Esempio di Scoperto con minimo: danno pari ad Euro 500,00, Scoperto 10% minimo Euro 150,00, Indennizzo corrisposto pari ad Euro 350,00.

Esempio di Limite massimo di Indennizzo: danno pari ad Euro 60.000,00, Limite di indennizzo pari a Euro 10.000,00, Indennizzo corrisposto pari ad Euro 10.000,00.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle condizioni di assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1898 del codice civile. E' altresì possibile comunicare l'avvenuta diminuzione del rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 4 "Aggravamento e diminuzione del rischio" delle condizioni di assicurazione.

A titolo esemplificativo costituisce aggravamento di rischio l'insorgenza di gravi patologie cerebrali, che compromettano la capacità dell'Assicurato di svolgere con la necessaria diligenza le mansioni a cui è preposto.

6. Premi

La periodicità di pagamento del premio è annuale.

Il Premio può essere corrisposto esclusivamente tramite bonifico bancario sul c/c indicato nelle Condizioni di polizza e nella Scheda di adesione.

Il Premio non è frazionabile.

AVVERTENZE: Non sono concedibili sconti di Premio sul singolo contratto.

La Polizza non può essere stipulata con durata poliennale.

7. Rivalse

AVVERTENZA: Relativamente agli indennizzi pagati la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1916 del codice civile.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: In caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dalla singola applicazione, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 7 "DISDETTA IN CASO DI SINISTRO" delle Condizioni Particolari Aggiuntive.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

L'assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza, entro i giorni previsti dal successivo punto 12. del presente documento "Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo", pena la

perdita del diritto all'Indennizzo o la sua riduzione ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

10. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 180 del Decreto Legislativo n. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia.

E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

11. Regime fiscale

Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata nella scheda di Polizza.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di Decadenza, entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato.

Per gli aspetti di maggior dettaglio sull'intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dall'art. D.6 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle Condizioni di polizza e dall'art. 5 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle Condizioni Particolari Aggiuntive.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a :

Società: Milano Assicurazioni S.p.A.

Funzione: Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti

Indirizzo: Via Lorenzo il Magnifico, 1 - 50129 Firenze

Fax: (+ 39) 055 - 4792044

E-mail: reclami@milass.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'ISVAP.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito *internet*:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservicesretail/


finnet/index_en.htm) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Arbitrato

La polizza prevede procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto, come disciplinato dall'art. 6 "CLAUSOLA ARBITRALE" delle Condizioni Particolari Aggiuntive.

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione SASA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
DIVISIONE SASA

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves, positioned below the printed text.